

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2002918**  
Data: **19/03/2018**

Oggetto: **compensazione dei crediti IVA e visto di conformità**  
Allegati: **NO**

## COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA E VISTO DI CONFORMITA'

**Gentile Associato,**

si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle nuove e più restrittive regole in vigore dal 1° gennaio 2010 sulle compensazioni dei crediti IVA e sulle successive modificazioni sempre più stringenti introdotte in materia.

Nel corso degli anni, nel dichiarato intento di contrastare gli abusi derivanti dalle compensazioni di crediti inesistenti, si sono succedute diverse disposizioni in materia di utilizzo in compensazione del credito Iva, sempre più restrittive fino ad arrivare alle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.

Si ricorda, infatti, che a partire dal 24/04/2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dal D.L. n. 50/2017 in materia di visto di conformità ed utilizzo in compensazione dei crediti Iva.

In via preliminare, è utile segnalare che le nuove disposizioni riguardano **esclusivamente** la compensazione dei crediti IVA con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/1997 (c.d. **compensazione "orizzontale" o "esterna"**).

Restano invariate, quindi, le modalità di compensazione dei crediti IVA con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

Il nuovo limite, introdotto dal D.L. n. 50/2017, cui bisogna porre particolare attenzione, è relativo **all'obbligo di apposizione del visto di conformità** per procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti, nel caso di specie del credito Iva. Specificatamente il limite massimo oltre il quale vi è la necessità di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione Iva da cui tale credito emerge, è stato ridotto a 5.000,00 euro (in luogo dei 15.000,00 euro previsti precedentemente dal D.L. n. 16/2012).

Il limite di 5.000,00 euro:

- è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
- è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito annuale o infrannuale (doppio plafond).

È stato, inoltre, modificato il termine entro il quale è possibile effettuare le compensazioni; le nuove disposizioni prevedono che **la compensazione** del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a 5.000,00 euro possa essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza** da cui emerge il credito<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ricordiamo che la trasmissione telematica dei modelli F24 recanti compensazioni del credito Iva per importi annui superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata **non prima che siano trascorsi 10 giorni** dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Schematizzando, le nuove disposizioni prevedono quanto segue:

Compensazione Credito Iva annuale e infrannuale	
Importi fino a 5.000 €	<u>Libera compensazione “orizzontale” del credito annuale o per periodi inferiori all’anno fino a 5.000 €</u> , a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce senza attendere la presentazione della dichiarazione
Importi oltre 5.000 €	<u>La compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all’anno oltre il limite di 5.000 €</u> può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. <u>La dichiarazione o l’istanza</u> deve, inoltre, essere <u>munita del visto di conformità</u> da parte di un soggetto abilitato o, in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Esemplificando il **credito Iva 2017** può essere utilizzato liberamente in compensazione orizzontale a **partire dal 01.01.2018 per un importo fino a 5.000,00 euro annui**.

Per gli ulteriori utilizzi in compensazione (**importi superiori a 5.000,00 euro annui**) di tale credito Iva sarà necessario **presentare la dichiarazione Iva** (ricordiamo che da quest’anno il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva è il 30.04 di ogni anno) **munita dell’apposito visto di conformità**. Il credito sarà poi **utilizzabile a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione**.

Come sopra specificato, per utilizzi in compensazione di importi superiori a 5.000,00 euro annui, in sede di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, il contribuente **ha l’obbligo di richiedere e la necessità di ottenere l’apposizione di un apposito visto di conformità** che può essere rilasciato esclusivamente da un Professionista o comunque da un soggetto abilitato. Per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex art. 2409-bis C.C. (svolto dal Collegio Sindacale, o dal Revisore o dalla Società di Revisione a seconda dei casi), l’apposito visto di conformità è sostituito da un’apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che esegue il controllo contabile.

Inoltre, con particolare riferimento alle modalità alle quali il Professionista abilitato deve obbligatoriamente attenersi al fine di rilasciare il visto di conformità di cui sopra, la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, distingue due casi:

- nel caso in cui il credito IVA destinato dal contribuente all’**utilizzo in compensazione “orizzontale” sia non solo superiore ad € 5.000,00 annui ma sia anche pari o superiore al volume d’affari, deve essere effettuata, da parte del Professionista, l’integrale verifica** della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili, e ciò tenuto conto che a parere dell’Amministrazione Finanziaria si tratta di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall’attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- in tutti gli altri casi il Professionista **ha l’obbligo di verificare** la sola documentazione “rilevante ai fini dell’IVA” e cioè quella caratterizzata da una imposta IVA superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’IVA detratta, riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

I suddetti controlli, in disposto della normativa in essere avallata dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23/12/2009, saranno accompagnati da un’apposita check list – quale prova documentale – appositamente sottoscritta dal Professionista verificatore e dal Legale Rappresentante della società.

La circolare n. 57/E precisa inoltre che il Professionista che ha rilasciato il visto di conformità (in capo al quale sorgono precise e significative responsabilità civili, penali e deontologiche) ha in ogni caso l'obbligo di conservare copia della documentazione verificata e copia della documentazione che dimostra i controlli effettivamente eseguiti al fine di attestare, in caso di successive verifiche, la correttezza dell'esecuzione dei controlli.

Il D.L. n. 50/2017 ha introdotto, inoltre, **importanti novità** relativamente alle regole di utilizzo del credito in compensazione ed alle **modalità di presentazione dei modelli F24**.

**I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzo del canale dell'Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24** a prescindere dalla tipologia di imposta a credito e dall'importo utilizzato.

Come già in vigore precedentemente, invece, nel caso di modello F24 che non presenta compensazioni il contribuente con partita Iva potrà utilizzare anche il tradizionale canale dell'home banking mentre nel caso di pagamento di un F24 a saldo zero sarà obbligato ad utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate.

Riepilogando la nuova disciplina relativa alle compensazioni dei crediti per titolari di partita Iva prevede quanto segue:

Saldo modello F24	Modalità di versamento
<b>Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni</b>	Obbligo di Home Banking e facoltà di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
<b>Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo</b>	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
<b>Modello F24 con saldo zero</b>	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)

Un'ulteriore novità introdotta dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) all'art.1 c. 990 riguarda la **possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni** che presentano profili di rischio al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se l'esito del controllo è positivo e sono trascorsi i 30 giorni la delega e le relative compensazioni si considerano eseguite fin dalla data stessa della loro effettuazione, in caso contrario i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati, pertanto il contribuente dovrà rimediare o sarà sottoposto a sanzioni.

Nella relazione di accompagnamento alla Legge di Stabilità è stato chiarito che potranno presentare profili di rischio:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Si ricorda che dal **1° gennaio 2011**, per effetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, i **crediti erariali** (perciò anche il credito IVA) **non** possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da iscrizioni a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO.**  
**Studio Bondavalli**